



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 4 - VIGILANZA

Ordinanza n. 33 del 28/07/2026

OGGETTO:

DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO, IN BOTTIGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO MUSICALE DELL'ARTISTA ENRICO NIGIOTTI IN PROGRAMMA GIOVEDI' 30 LUGLIO 2026 IN PIAZZA A. SALICETI.

IL SINDACO

Premesso che giovedì 30 luglio 2026 in Piazza A. Saliceti di questo Comune si svolgerà l'evento denominato "Maledetti Innamorati - Summer Tour 2026" con l'esibizione musicale dell'artista Enrico NIGIOTTI ;

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27.05.2026 avente ad oggetto "Approvazione calendario unico delle manifestazioni estive 2026. Provvedimenti ".

Vista la SCIA pratica nr. 1828 del 21.07.2026 presentata da GAUDINI Daniele, c.f. GDNDNL70P04Z401F - dirigente del Comune di Mosciano Sant'Angelo, per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi e consultato il relativo programma;

Ritenuto che il suddetto evento potrebbe richiamare un notevole afflusso di persone potenzialmente indotte al consumo di bevande alcoliche e non alcoliche ;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi di tale portata :

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi e stampato il giorno 29/07/2026 da Valeria Amatucci.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

bevande in contenitori di vetro o materiali simili, fermo restando il divieto generale di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: *“Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura- Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che “... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Vista la L.R. Abruzzo n. 23 del 31.07.2018 in materia di commercio;

ORDINA

per motivi di tutela della sicurezza urbana nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, dalle ore 20.00 fino a termine dell'evento e delle operazioni di deflusso del pubblico, nell'area interessata dal concerto dell'artista Enrico NIGIOTTI e nelle limitrofe vie del centro cittadino:

- 1. È VIETATA la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;**
- 2. È VIETATA la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale ;**
- 3. È VIETATO, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.**

È CONSENTITA esclusivamente la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

SANZIONI

I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **50,00**) - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca

amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento e nelle vie limitrofe.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Teramo, quale Autorità sovraordinata;
- ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 28/07/2026

Sindaco
Galiffi Giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 4 - VIGILANZA

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ordinanza del Responsabile di Area

n. ___ del 28/07/2026 Reg. Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 28/07/2026 al n.33

OGGETTO:

DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO, IN BOTTIGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO MUSICALE DELL'ARTISTA ENRICO NIGIOTTI IN PROGRAMMA GIOVEDI' 30 LUGLIO 2026 IN PIAZZA A. SALICETI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 28/07/2026 al 27/08/2026.

Mosciano S.A. ,li 28/07/2026

L'impiegato addetto alla pubblicazione
Mattiucci Ermando
(documento sottoscritto digitalmente)